

La custodia delle armi

di **Ettore Bertò**

La custodia delle armi rappresenta un'importante questione spesso sottovalutata, che può comportare gravi inconvenienti.



L'art. 20 della Legge 18.04.1975 n. 110 stabilisce che *“la custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata **con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica**. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.*

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000”.

Il successivo art. 20 bis prevede inoltre che *“chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fat-*

to costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

- a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;*
- b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria”.*

L'art. 20 sopra richiamato si limita a statuire che la custodia delle armi deve essere assicurata **con ogni diligenza**, ma non precisa quali siano le modalità con cui le armi devono essere custodite e le cautele necessarie da applicare per impedire che le armi diventino un pericolo per l'incolumità fisica della collettiva.

La mancanza di parametri certi e la discrezionale sottesa alla norma richiamata ed alla locuzione *“con ogni diligenza”* ha dato luogo ad interpretazioni diverse da parte degli organi deputati al controllo sul territorio.

È quindi opportuno analizzare la giurisprudenza intervenuta in tema di omessa custodia delle armi al fine di delineare i principi che regolano la questione, nonostante anche nella giurisprudenza tanto dei giudici di merito, quanto della Suprema Corte di Cassazione si riscontrino pronunce diverse e spesso contraddittorie.

L'espressione utilizzata dal legislatore (ed in particolare l'aggettivo *“ogni”* che precede il termine *“diligenza”*) indica che il comportamento doveroso che la norma impone al detentore dell'arma deve essere ispirato a criteri di particolare **scrupolosità, attenzione ed avvedutezza**, che debbono tradursi in **impegno, misure e presidi idonei ad impedire che l'arma possa finire nelle mani di soggetti inesperti, impreparati o ignari delle condizioni in cui si**

trovano e tradursi in un pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

In particolare, la giurisprudenza ha affermato che l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 sopra richiamato, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, **nelle specifiche situazioni di fatto**, possono esigersi **da una persona di normale prudenza, secondo il criterio del "id quod plerumque accidit"**, vale a dire di cosa accade di solito o per lo più (così, recentemente, Cassazione penale 13/12/2012 n. 6827).

Il concreto accertamento del rispetto della norma è rimesso quindi di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice che è tenuto a commisurare la diligenza alla pericolosità dell'arma, al luogo di custodia e a tutte le circostanze del caso concreto, al fine di stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, il soggetto abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica. La violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi è spesso contestata nell'ipotesi in cui l'arma sia lasciata all'interno della propria autovettura.

La questione è stata in più occasioni affrontata dalla giurisprudenza.

In proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che non può ritenersi diligente la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sus-

sistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata (in tal senso, Cassazione penale 30/03/2006 n. 13006).

In realtà – e così si è espressa la giurisprudenza prevalente – occorre valutare ancora una volta la situazione contingente, tenendo conto della distanza tra il luogo di parcheggio dell'auto e quello in cui si è trattenuto il proprietario, del lasso di tempo trascorso tra il momento in cui l'auto è stata lasciata e quello in cui il proprietario è ritornato a bordo, della particolare pericolosità della zona e della facilità con cui è possibile da parte di terzi impossessarsi dell'arma. Ad esempio, è stata esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità la violazione in un caso in cui il fucile e le munizioni erano riposte nella autovettura del proprietario parcheggiata sulla pubblica via e chiusa a chiave e che l'indagine era stata comunque trovata nei paraggi, a pochi metri dall'auto e pertanto nelle condizioni di controllarla.

Anche il Tribunale di Trento si è espresso in tale senso con la sentenza n. 741/11 del 24/11/2011, escludendo la violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, evidenziando che nel caso non era ravvisabile *"alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto* (la sicurezza pubblica), *perché il fucile da caccia custodito nell'automezzo non era agevolmente asportabile da chiunque"*. Nel caso esaminato dal tribunale trentino *"l'imputato aveva solo lasciato, per l'arco di breve tempo, il proprio fucile da caccia all'interno della sua autovettura chiusa a chiave... parcheggiata nei*

paraggi di un ex bar- ristorante (dismesso) dove era momentaneamente entrato, nel centro abitato del paese". Secondo il tribunale *"questa situazione contingente non consentiva la concreta probabilità che estranei entrassero agevolmente in possesso dell'arma, quantunque essa fosse visibile; lo escludono la localizzazione stessa del mezzo, in pieno giorno (...), chiuso a chiave e sotto il costante controllo visivo del proprietario, uscito immediatamente dal vicino locale non appena arrivati gli agenti... per il controllo; lo esclude il contesto stesso zonale, di luogo urbano in un tranquillo paese di montagna, ove la possibilità di furto di armi da caccia in quelle condizioni di tempo e di luogo era realisticamente nulla"*. Tenuto conto delle circostanze concrete del caso, il tribunale, in applicazione del criterio sopra richiamato del *"id quod plerumque accidit"* e quindi della probabilità concreta dell'evento temuto (vale a dire, la concreta possibilità che estranei entrino in possesso dell'arma) ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste potendosi escludere che l'arma non fosse custodita secondo i criteri di una media diligenza, ordinando il dissequestro dell'arma e la sua restituzione al proprietario. Tuttavia, atteso anche la genericità della norma di riferimento, la massima prudenza nella custodia delle armi è d'obbligo, anche in considerazione del fatto che una eventuale condanna per omessa custodia di armi avrebbe quasi certamente ripercussioni negative anche sul porto d'arma, in ragione della dimostrata inaffidabilità del titolare.